

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

- **Abitazione isolata - Villa:** abitazione con autonomo accesso dall'esterno posta in un edificio occupato esclusivamente dalla famiglia del Contraente.

- **Abitazione non isolata - Appartamento:** abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio.

- **Abitazione non isolata - Casa a schiera:** abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, non soprastanti o sottostanti e non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso esclusivo dall'esterno dell'edificio.

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione.

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

- **Centrale Operativa:** l'organizzazione di ACI Global S.p.A., costituita da risorse umane e da attrezzature, che risponde alle chiamate dei Beneficiari, soddisfacendone le richieste.

- **Collezioni/Raccolte:** insieme ordinato secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie o categoria rari, curiosi o aventi particolare valore.

- **Contenuto:** l'insieme delle cose (anche se di proprietà di terzi) di seguito descritte, custodite all'interno dei locali del fabbricato indicato nella Scheda di Copertura mod.12 INC (e dell'eventuale ufficio privato e/o studio professionale purchè comunicante con l'abitazione stessa):

1) Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli; pietre preziose, perle naturali o di coltura;

2) Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate);

3) Oggetti di valore: quadri, tappeti, arazzi, sculture ed altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, pellicce;

4) Arredamento: mobili, anche di antiquariato, arredamento in genere, apparecchi audiofonovisivi ed elettronici in genere, impianti di allarme, prevenzione e segnalazione, vestiario e quant'altro serve per uso domestico o personale, escluso quanto previsto nelle partite Preziosi, Valori, Oggetti di valore.

Sono esclusi: roulotte, veicoli di cilindrata superiore a 50 cc., natanti, eventuali beni oggetto di "contratto di leasing" qualora siano garantiti con apposita assicurazione.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

- **Cose:** gli oggetti materiali ed esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile anche gli animali.

- **Dimora abituale:** l'abitazione, corrispondente alla residenza anagrafica del Contraente, nella quale il medesimo ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo, durante l'anno.

- **Dimora non abituale:** l'abitazione saltuaria del Contraente nella quale lo stesso ed i suoi familiari non dimorano in modo continuativo durante l'anno.

- **Dipendenze:** locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso (quali cantine, soffitte, box, ecc.) ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato:** l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali costituenti l'abitazione assicurata indicata sulla Scheda di Copertura ed adibita a civile abitazione, (inclusi ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa) e le relative dipendenze, compresi fissi ed infissi/serramenti, opere di fondazione, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate; gli impianti idrici, igienico/sanitari, elettrici; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento; gli apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne e/o parabole radio o telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e moquettes;

affreschi e statue non aventi valore artistico; nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune.

Sono esclusi: l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature e gli impianti sportivi e per giochi, le strade private, le pavimentazioni all'aperto, le tubazioni interrate e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.

- **Fissi ed Infissi/Serramenti:** manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria dell'abitazione rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia:** l'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

- **Implosione:** repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

- **Occlusione:** la chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente capitolato e della Scheda di Copertura mod.12INC.

- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

- **Primo rischio assoluto:** la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

- **Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro.

- **Scheda di Copertura:** il documento, stampato mod. 12INC, che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

- **Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

- **Società:** SARA assicurazioni spa.

- **Tubo interrato:** condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.
- **Valore a nuovo:** forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Viaggio:** qualunque spostamento dell'Assicurato, al di fuori della provincia di residenza, in Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino) e all'estero limitatamente ai paesi appartenenti all'Unione Europea.

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo il **secondo sinistro** denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

2.1 Oggetto dell'assicurazione – eventi assicurati

La Società indennizza, alle condizioni tutte della presente polizza e nei limiti convenuti nell'art. 6.4, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi di seguito previsti.

L'assicurazione, limitatamente al Contenuto, è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

.1 incendio;

.2 implosione, esplosione o scoppio, anche se causato da sostanze od ordigni esplosivi, purché non conseguente ad atto doloso, di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti ad insaputa del Contraente e/o Assicurato in locali non di sua proprietà, adiacenti al fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni alle macchine ed agli impianti nei quali detto evento si sia verificato, qualora l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

.3 fulmine, esclusi i danni elettrici conseguenti ad esso ad impianti ed apparecchi in genere elettrici ed elettronici, rientranti nel successivo punto 20 - fenomeni elettrici;

.4 caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;

.5 fumi, gas e vapori:

- fuoriusciti per guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;

- conseguenti esclusivamente ad eventi indennizzabili con la presente polizza, che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;

.6 onda sonora causata da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;

.7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in navigazione non appartenenti né in uso all'Assicurato od ai suoi familiari;

.8 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti stessi;

.9 caduta di antenne o parabole radio o telericeventi non centralizzate, compresi i danni alle stesse;

.10 mancato freddo alle provviste in refrigerazione, custodite in frigoriferi o congelatori, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguente a:

- eventi garantiti dalla presente polizza;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a € 300;

.11 guasti alle cose assicurate:

- arrecati per ordine dell'Autorità;
- causati non inconsideratamente dall'Assicurato, o da altri per suo ordine o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;

La Società inoltre, a seguito di sinistro indennizzabile a termine della assicurazione Incendio ed altri danni ai beni, in aumento all'indennizzo dovuto - anche in eccedenza alla somma assicurata, a deroga del limite di cui all'art. 4.10 - Limite massimo di indennizzo, rimborsa all'Assicurato le spese documentate e necessariamente sostenute per:

.12 la demolizione, lo sgombero, il trattamento ed il trasporto (alla più vicina discarica autorizzata) dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compresi quelli rientranti nelle categorie dei "tossici e nocivi" di cui al D.L. 5/2/97 e comunque esclusi i residui "radioattivi" disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni) fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo;

.13 rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto, se il fabbricato assicurato è adibito a dimora abituale, a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per consentire il ripristino del fabbricato stesso.

La garanzia, operante esclusivamente se risulta assicurato il Contenuto, è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro;

.14 alloggio sostitutivo per inabilità dell'abitazione assicurata, purché dichiarata da parte delle autorità competenti, per il tempo necessario al ripristino della medesima.

La garanzia è prestata fino al massimo di € 70 al giorno e di € 7.000 per periodo di assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

.15 onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno, nonché quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000 per sinistro;

.16 pigioni non percepibili, per il fabbricato assicurato, regolarmente locato a terzi e rimasto danneggiato. Ciò per il tempo strettamente necessario al suo ripristino, comunque non oltre il limite di sei mesi e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato;

.17 nuova progettazione ed oneri di concessione edilizia, fino alla concorrenza del 4% dell'indennizzo per il fabbricato a condizione che lo stesso sia stato ricostruito e che la ricostruzione sia avvenuta entro 24 mesi dalla data di definizione del danno, salva comprovata forza maggiore;

.18 rimpiazzo combustibile (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali sostanze a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento al servizio del fabbricato, cisterne comprese, con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro di € 2.000;

.19 rifacimento di documenti personali, quali patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro di € 300.

.20 bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi conseguente a rottura accidentale di:

- tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento (compresa caldaia autonoma e termosifoni), canali di gronda e pluviali, installati nel fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione;
- elettrodomestici, con esclusione dei relativi raccordi mobili.

Sono esclusi i danni:

- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- derivanti da rotture di tubazioni o condutture interrato;
- derivanti da rotture causate da gelo.

La Società non rimborsa, inoltre, le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento.

In caso di danno derivante da rottura di elettrodomestici la garanzia è prestata sino ad un massimo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100;

La Società **rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo dell'acqua** derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette pagate nell'anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50;

.21 gelo. A deroga di quanto previsto al punto 20 - Spargimento di acqua o di altri liquidi, la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche quando la rottura di condutture e/o tubazioni, installate all'interno del fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione, sia stata causata da gelo.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento di acqua proveniente da condutture esterne o interrato;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore al 10% della somma assicurata rispettivamente per fabbricato e contenuto;

.22 occlusione di tubazioni e condutture nonché **trabocco o rigurgito della rete fognaria.**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 20 - Spargimento di acqua, nei limiti in esso previsti, indennizza i danni conseguenti a occlusione di: tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato assicurato (con esclusione delle fognature pubbliche).

Sono esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di

una franchigia di € 100 per singolo sinistro;

.23 spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni. A deroga di quanto previsto al punto 20 - Spargimento di acqua o di altri liquidi e al punto 21 - Gelo la Società, in caso di sinistro indennizzabile in base ai medesimi, rimborsa inoltre le spese relative al fabbricato assicurato:

- sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazioni o condutture, canali di gronda e pluviali che hanno dato origine allo spargimento di acqua;

- necessariamente sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua nonché per demolire e ripristinare le parti murarie.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate.

La garanzia è operante esclusivamente qualora sia assicurata la partita Fabbricato.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro, con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.

In caso di **dispersione di gas** derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine alla dispersione di gas;

b) le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.

La Società **rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo del gas** derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma massima assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50.

2.2 Esclusioni – Delimitazioni del rischio

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società in ogni caso non risponde dei danni:

a) causati da: atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;

b) causati da: atti di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

c) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe;

- d) causati da: esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
- f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.1 punti 13-14-15-16-17-18; o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

2.3 Limiti di indennizzo - Contenuto

La Società, per i danni al Contenuto indennizzerà per:

- a) **Preziosi e Valori (escluso Denaro):** non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000;
- b) **Denaro:** fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di €1.000;
- c) **Oggetti di valore:** fino ad un massimo di € 13.000 per singolo oggetto; servizio di argenteria, raccolta o collezione;
- d) **per cicli o ciclomotori:** (non superiori a 50 c.c.) fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo ciclo o ciclomotore;
- e) **per cose custodite nelle dipendenze:** esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento e fino al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto.

2.4 Dimora non abituale

Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato, le franchigie e i limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.1 ai punti 20), 21) e 23), se operanti, si intendono così modificati:

- a) spargimento di acqua anche se da gelo: la garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 8.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- b) spese di ricerca e riparazione della rottura: in nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
- Si intendono inoltre ridotti al 50% i limiti massimi di indennizzo previsti dall'art. 2.3.

2.5 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'edificio del quale fa parte il fabbricato assicurato sia:

- adibito, per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici;
- costruito, per almeno l'80% delle rispettive superfici, con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili;
- in buone condizioni di statica e manutenzione.

GARANZIE AGGIUNTIVE

3.1 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi i locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

La copertura, prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato, è estesa ai danni:

a) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

b) causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dell'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga o usi a qualsiasi titolo nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all'Art. 3.2 - Gestione delle vertenze.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

3.2 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali

o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

3.3 Cose portate in villeggiatura

Nel caso di assicurazione della dimora abituale, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati a capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura diversi da quelli assicurati, compresi alberghi e simili, ubicati in Europa, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto e fermi i limiti di indennizzo di cui all'Art. 2.3. La Società in ogni caso non indennizzerà importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100.

3.4 Colpa grave e dolo

In deroga all'Art. 1900 C.C. la Società risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da:

- colpa, anche grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del cui fatto il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

3.5 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – ai diritti di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione o verso quelle di

cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere, purché l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3.6 Buona fede

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica alla Società circostanze aggravanti il rischio o, all'atto della stipulazione della polizza renda dichiarazioni inesatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto. La Società venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

3.7 Anticipo indennizzi

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere, in base alle risultanze acquisite, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che si presume dovrà essere liquidato in base alle condizioni di assicurazione tutte.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo trenta giorni dalla richiesta d'anticipo a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno € 30.000;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro.

LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

4.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C;

b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e

comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;

c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;

d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;

e) denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

f) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 CC.

4.3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

4.4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o indenni;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati o facilita il progresso del sinistro; perde il diritto all'indennizzo.

4.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

4.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.2 - Obblighi in caso di sinistro.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 4.7 - Determinazione del danno;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.5 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette,

escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell'art. 1907 C.C.

Contenuto: si stima il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

A parziale deroga di quanto sopra, per le cose acquistate nei dodici mesi precedenti il sinistro, la Società rimborsa il valore a nuovo cioè il valore risultante dalla fattura di acquisto, o da altro documento fiscalmente valido, senza applicare il deprezzamento per lo stato d'uso. Tale stima non sarà utilizzata con riguardo agli Oggetti di valore e ai Preziosi, per i quali la garanzia rimane comunque prestata sulla base del valore allo stato d'uso (effettivo valore) al momento del sinistro.

Inoltre la Società indennizza:

- per le raccolte e le collezioni: solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- per i documenti, registri, le schede, i dischi per elaboratori elettronici: solo le spese di rifacimento;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Cristalli: si stima il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, comprese le spese di trasporto e posa in opera e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.

4.8 Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)

Se dalle stime fatte, con i criteri sopraindicati, risulta che il valore a nuovo del fabbricato eccede al momento del sinistro la somma assicurata per lo stesso, oppure per il rischio locativo, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il detto valore (art. 1907 C.C.).

4.9 Tolleranza nella determinazione del valore di costruzione del Fabbricato

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, prevista dall'art.1907 C.C. descritta nell'art.4.8 che precede, qualora il valore a nuovo del fabbricato non superi - al momento del sinistro - di oltre il 20% la correlativa somma assicurata.

In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore di costruzione del fabbricato al momento del sinistro.

4.10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio) e quanto indicato nell'art. 2.1 a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

4.11 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi da art. 2.2 lettera e).

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;

- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni o pretese per danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali - o conseguenti all'uso di imbarcazioni - nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone o trasportato, ovvero sia rimasto coinvolto in qualità di conducente di veicoli per i quali non sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche;
- e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato.

L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, risultante dallo stato di famiglia, e degli altri familiari conviventi indicati in polizza, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5.2 Estensione di garanzia

La garanzia assicurativa è altresì operante:

- a) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti dalla proprietà o dal contratto di locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicata in polizza, purché abitata dallo stesso;
- b) per l'esercizio di diritti che l'Assicurato ed i familiari conviventi intendano far valere nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi. Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- c) per resistere ad azioni o pretese derivanti da rapporto di lavoro avanzate da collaboratori domestici dell'Assicurato, a condizione che questi ultimi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
- d) per controversie di valore in contestazione, non inferiore a € 300 e non superiore a € 15.000, derivanti dalla mancata o difettosa esecuzione di contratti - regolarmente documentati a spese dell'Assicurato - stipulati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari conviventi, nel periodo di validità della garanzia, per l'acquisto di beni mobili per la casa e per uso personale dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

5.3 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
 - c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, ovvero per fatti commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici o uso di allucinogeni, psico-farmaci o stupefacenti;
 - d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
 - e) le spese per procedimenti civili e penali conseguenti ad atti di vandalismo o risse da chiunque provocati, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
 - f) le spese per controversie di natura contrattuale che hanno ad oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, automotoveicoli, nonché valuta, titoli di credito, operazioni finanziarie, assicurative ed immobiliari di qualunque tipo nonché quelle originate da titolo diverso dal contratto di acquisto, quali riparazioni, manutenzioni, restauri depositi e simili, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.
 - g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
- La garanzia non è altresì operante per le controversie relative a:
- h) fatti derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 5.1 (Oggetto dell'assicurazione);
 - i) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
 - l) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
 - m) danni da inquinamento dell'ambiente;
 - n) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 5.2 (Estensione di garanzia);
 - o) immobili diversi da quelli identificati in polizza;
 - p) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva.

Le suddette esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e domestici dell'Assicurato.

5.4 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.

5.5 Coesistenza con l'assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

5.6 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si

protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

5.7 Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

5.8 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati.

Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

5.9 Divergenza di valutazioni sul sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:

- a) adire l'autorità giudiziaria perché indichi il comportamento da tenersi;
- b) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- c) intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

UN SERVIZIO IN PIU'

Il servizio di consultazione telefonica, riservato agli Assicurati con la garanzia Tutela Legale, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie e informazioni orientative su argomenti di natura giuridica riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate, nonché sulla gestione delle pratiche di sinistro.

Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:

- valutazioni di veicoli usati;
- tempi riparazioni autoveicoli e costi chilometrici degli stessi;
- compilazione denunce di sinistro;
- reperimento di periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;
- sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'estero;
- sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane;
- sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;
- tassa di proprietà veicoli.

Per usufruire del servizio chiamare in ore di ufficio il numero verde **800-861112**, in funzione nei giorni feriali - escluso il sabato - comunicando il proprio nome e cognome, il numero della polizza e la relativa decorrenza nonché il numero del sinistro. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione della Società.

DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITA' DI COPERTURA E REGOLAZIONE PREMIO

6.1 EFFETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019.

La stessa cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE COPERTURE ED EFFETTO DELLA GARANZIA

Agli effetti delle singole coperture assicurative faranno fede gli estremi contenuti nelle pratiche istruttorie in possesso della Contraente ed in particolare quanto riportato nelle schede di adesione sottoscritte dagli Assicurati.

La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio effettuato mediante bonifico bancario da corrispondersi a favore di conto corrente n. 100000008130 presso Carisbo SPA - Filiale di Bologna Via Marconi, intestato a Antonio Manfredi Agente Capo Sara Assicurazioni: IBAN IT82 D063 8502 4061 0000 0008 130

6.3 DURATA DELLA GARANZIA

Indipendentemente dalla durata e vigenza della presente Convenzione, la garanzia assicurativa relativa a ciascuna scheda di adesione è valida per un anno solare a decorrere dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio effettuato con le modalità di cui all'art.6.2. La copertura cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

6.4 SOMME ASSICURATE E PREMIO PER CIASCUNA SCHEDA DI ADESIONE

Il premio annuo lordo per ciascuna ubicazione di rischio, quale risultante dalla scheda di adesione, si intende fissato in € 70,00 a fronte dei massimali di garanzia sotto riportati

SEZIONE INCENDIO	Somma assicurata €
Contenuto	20.000,00
Ricorso Terzi	100.000,00
TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA	
Massimale	2.500,00

6.5 REGOLAZIONE PREMIO

Si conviene che verrà emesso dalla Contraente un tabulato meccanografico semestrale (aggiornato al 30/06 e al 31/12) - in duplice copia - una delle quali verrà restituita firmata per accettazione e presa d'atto dalla Società, recante gli elementi identificativi delle pratiche:

- numero distintivo della scheda di adesione;
- nome dell'iscritto per conto del quale agisce la Contraente e relativo domicilio con indicazione del C.a.p.;
- ubicazione del rischio e relativo C.a.p.;
- decorrenza della copertura assicurativa (ore 24:00 del giorno del pagamento mediante bonifico bancario);
- premio annuo della scheda di adesione.

La Società si impegna ad emettere, entro 15 giorni dalla ricezione del tabulato, una appendice di regolazione del premio.

Parimenti, la Contraente si impegna ad effettuare il relativo pagamento entro 15 giorni dalla presentazione dell'atto contrattuale di cui sopra.

Inoltre si prende atto che, in ogni caso, ai fini della copertura assicurativa faranno fede gli atti relativi conservati dalla Contraente.

6.6 PREMIO MINIMO ANTICIPATO

Alla firma della presente Convenzione la Spett.le Contraente versa un premio pari ad € 250,00=, comprensivo di imposte, che rimarrà comunque acquisito dalla Società.

6.7 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata.

Le modifiche alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente/Assicurato.

6.8 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

6.9 OBBLIGO DELLA CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

La Contraente si impegna a consegnare, ai singoli assicurati, le Condizioni di assicurazione di cui alla presente Convenzione, prima della sottoscrizione della scheda di adesione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SARA assicurazioni spaLinea Rischi Direzionali Incendio e Tecnologici
Mauro Beolchi

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato (artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile)

Relative alle cose assicurate ed alle garanzie prestate:

1. non si sono verificati sinistri negli ultimi tre anni; non si conoscono circostanze che possono far presumere richieste di risarcimento danni;
2. il fabbricato nel quale si trova l'abitazione assicurata ha caratteristiche previste dall'art.2.5 della presente Polizza/Convenzione.

L'assicurazione è regolata dalle Norme che regolano il contratto, contenute nella presente Polizza/Convenzione che il Contraente/Assicurato dichiara di aver letto, accettato e ricevuto in copia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SARA assicurazioni spaLinea Rischi Direzionali Incendio e Tecnologici
Mauro Beolchi


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente Polizza/Convenzione

Art. 1.2 secondo comma	Altre Assicurazioni
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro
Artt. 4.2 e 5.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 4.4	Esagerazione dolosa del danno
Artt. 4.5 e 4.6	Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti
Art. 5.6	Operatività delle garanzie Tutela Legale Famiglia
Art. 5.8	Gestione del sinistro – Scelta del Legale
Art. 5.9	Divergenza di valutazione sul sinistro – Arbitrato.

IL CONTRAENTE